cio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 911-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 912-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata De Marsanich. Ne fa facoltà.

DE MARSANICH. Onorevoli camerati, la discussione sul bilancio del Ministero delle corporazioni segue di pochi giorni il quinto anniversario della promulgazione della legge 3 aprile 1926 che è giustamente considerata come la legge fondamentale della riforma fascista dello Stato, come la legge che caratterizza l'originalità e la universalità della rivoluzione fascista. Pertanto, a cinque anni di distanza, sarà opportuno esaminare, non a scopo commemorativo, quello che l'organizzazione sindacale ha realizzato e giudicare se ha corrisposto al compito che la legge le ha assegnato.

Ci sono ancora delle diffidenze, dei dubbi nei confronti dell'organizzazione sindacale. Di queste diffidenze, di questi dubbi, c'è anche qualche eco nella relazione della Giunta del bilancio. Noi possiamo serenamente contrapporre il bilancio delle opere compiute.

La relazione stessa, nell'esaminare l'attività contrattuale, rileva che fino al 31 dicembre 1930 sono stati stipulati 2863 contratti di cui 189 con efficacia nazionale o interprovinciale. Ora, poichè il contratto collettivo è una delle funzioni fondamentali del sindacato giuridicamente riconosciuto, l'attività contrattuale rappresenta l'indice del funzionamento, del potenziamento, della maturità raggiunta dall'organizzazione sindacale. Il sindacato giuridico e il contratto collettivo sono certamente il postulato, la chiave di volta di tutto l'ordinamento corporativo dello Stato. Più che dal numero dei contratti stipulati bisognerà rendersi conto della attività svolta rifacendosi alla funzione che ha nella società fascista il contratto collettivo. Il quale non ha, è bene dirlo subito, nessun rapporto, nessuna somiglianza con il contratto di tariffa in uso in molti paesi d'Europa, in America, Australia, ecc. Quello era la conclusione, la tregua parziale di un periodo